*COMUNE di ARCISATE*

*(Prov. di Varese)*

# Determinazione del Responsabile

SEGRETARIO GENERALE

N° 101

del

26-10-2021

OGGETTO :ART. 67 CCNL 21.05.2018 - “DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE” - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2021.

**IL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE UFFICIO PERSONALE**

Premesso che:

- il d.lgs. n. 165/2001 rappresenta, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate, ed attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa dei suddetti fondi, consentendone un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e risultano suddivise in:
  A. **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO- IUC- DELLE RISORSE STABILI 2017** che presentano il consolidamento delle risorse stabili dell'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  B. **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "*certezza, stabilità e continuità*" e che, quindi, se legittimamente stanziate, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
  C. **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "*eventualità e variabilità*" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è fornita esaustivamente dall'art. 67 del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";*

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, vigenti per gli anni 2015 e 2016:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236 della legge 208/2015 prevedeva che, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

Richiamata integralmente la propria precedente determinazione n. 67 del 27.07.2021 ad oggetto: "Art. 67 CCNL 21.05.2018 - "Disciplina delle risorse decentrate"- Costituzione parte stabile fondo anno 2021";

Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 6.10.2021 ad oggetto: "Delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata integrativa relativa al personale del comparto non dirigente. determinazione degli indirizzi e delle direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione decentrata.";

Richiamato, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

Considerato che il fondo delle risorse decentrate è gravato da riduzione al trattamento accessorio, effettuata ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 pari ad *€ 5.235,71*;

Evidenziato che con la circolare n. 15 del 16/05/2019 il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, emanando le istruzioni per la redazione del Conto annuale del personale 2018, ha fornito istruzioni sulla questione dello 0,20% del monte salari 2001 ex art. 32, comma 7, del CCNL del 22/01/2004, chiarendo definitivamente che le predette risorse andavano inserite nell'importo unico consolidato anno 2017, anche da parte delle amministrazioni che non avevano istituito figure di "alta professionalità" fino al 2017;

Evidenziato che il Comune di Arcisate ha correttamente inserito nell'importo unico consolidato anno 2017 le predette risorse, pari allo 0,20% del monte salari 2001 (€ 2.059,62);

Ricordato che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria generale dello Stato, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017.

Sono esclusi dal predetto limite, a titolo di esempio:

- dall' 1/1/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (DIFFERENZIALI PEO);

- dall'1/1/2019 gli incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);
- dall'1/1/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

Vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che, pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 tra le quali vi sono le seguenti:

1. retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

2. assegno *ad personam*, di cui all'art. 110 co. 3 del D. Lgs. 267/00;

3. fondo lavoro straordinario;

Ritenuto opportuno uniformarsi alle indicazioni fornite dalla Ragioneria Generale dello Stato nella Circolare MEF Conto Annuale del Personale n. 18 del 28 giugno 2021 in relazione all'incidenza della spesa per il trattamento economico del Segretario rispetto al limite di cui all'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017, includendovi le seguenti voci retributive:

- art. 41 (retribuzione di posizione ed eventuale maggiorazione o galleggiamento)
- art. 42 (retribuzione di risultato)
- art. 44 (trattamento economico del segretario con funzioni di direttore generale)

- art. 45 (retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di segreteria convenzionato)

Attesa la necessità di adeguare il limite del fondo risorse decentrate anno 2016 includendovi le voci sopra dettagliate, come da Circolare Mef n. 18 del 28 giugno 2021;

Dato atto che:

- nell'anno 2016 il Servizio di Segreteria è stato convenzionato per l'intero anno con il Comune di Cazzago Brabbia e che la percentuale di partecipazione del Comune di Arcisate (capofila) è stata pari all'82%;

- per il periodo dal 1/01/2021 al 28/02/2021 la Segreteria del Comune di Arcisate è risultata vacante con assegnazione di Segretario a scavalco;

- con decorrenza 1/03/2021 è stato nominato nuovo Segretario Generale;

- con decorrenza 1/04/2021 è stata sottoscritta convenzione tra i Comuni di Arcisate (capofila) e Besano per la gestione associata del Servizio di Segreteria con percentuale di partecipazione pari al 75% da parte del Comune di Arcisate;

- ai Segretari titolari della Segreteria del Comune di Arcisate sia per l'anno 2016 che per l'anno 2021 è stato riconosciuta con precipuo decreto Sindacale la maggiorazione nella misura del 50%;

Ritenuto necessario omogeneizzare i dati anno 2016 e 2021 relativi alla retribuzione accessoria dei Segretari titolari che risultano, per quanto sopra esplicitato, fisiologicamente differenti e non confrontabili se non uniformandoli, come segue:

- esclusione degli aumenti contrattuali sulle voci di natura accessoria da non computarsi al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017 ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019;

- raffronto tra il salario accessorio teorico annuo dei Segretari titolari anni 2016 e 2021 indipendentemente dal periodo di effettiva titolarità degli stessi onde evitare fittizi incrementi del limite o spazi entro lo stesso;

- computo, con riferimento alla retribuzione di risultato anni 2016 e 2021, dell'importo teorico massimo annuo erogabile (10% monte salari anno di riferimento);

Richiamati:

- l'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale sancisce che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- il D.P.C.M. 17/03/2020 il quale in merito al limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, sopra citato, fa salvo il limite iniziale del trattamento accessorio qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31.12.2018;

Atteso che:

- il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 non può essere adeguato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del D.L. 75/2017 non ricorrendone i presupposti poiché il personale in servizio al 31 dicembre 2021, stimato con riferimento alle previsioni assunzionali contenute nel Piano Triennale Fabbisogno Personale 2021/2023 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 9.03.2021, risulta inferiore al personale in servizio al 31 dicembre 2018;

- si procederà a consuntivo ad una rivalutazione in merito, qualora dovessero essere formalizzate nuove assunzioni a seguito rettifica del Piano Triennale Fabbisogno Personale 2021/2023, con adeguamento del suddetto limite qualora ne ricorrano i presupposti;

Rilevato che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a) del contratto 21 maggio 2018 prevede a decorrere dal 31/12/2018, a valere sul 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di 83,20 euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (*€ 3.910,40*)

- l'articolo 67 comma 2, lettera b) del CCNL 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B allegata al CCNL per l'anno 2019 (*€ 2.191,00*);

Dato atto che le economie di parte stabile anno 2020 rilevate, al netto delle decurtazioni operate ai sensi dell'art. 71 del D.L. 78/2010 convertito in Legge n. 112/2010, ammontano ad € 22.243,06.= e che le stesse, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 68 del C.CN.L. 2016/2018 e dal Contratto

Collettivo Decentrato Integrativo Parte Economica anno 2020 sottoscritto dal Comune di Arcisate in data 11.12.2020, saranno destinate al pagamento della performance individuale nella misura del 30% e per la restante parte all'erogazione della performance organizzativa e che non confluiscono, pertanto, nel fondo risorse decentrate anno 2021;

Evidenziato che sono state rilevate economie dal fondo del lavoro straordinario anno precedente per *€ 10.822,41.=* che confluisco nel fondo risorse decentrate parte variabile non soggetta al limite;

Atteso che nell'anno 2020 è cessato personale non percettore di retribuzione individuale di anzianità e/o assegni *ad personam* di cui all'art. 67, comma 2, lett. c) C.C.N.L. 21.05.2018 e che l'importo di tale voce risulta, pertanto, confermata ed è pari ad *€ 2.174,12.=*;

Atteso che il Fondo Posizioni Organizzative ammonta a complessivi *€ 110.000,00.=*;

Dato atto che:

- tra le risorse variabili NON soggette al limite (art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 2016/2018) confluisce la somma di *€ 10.411,86.=* a titolo di incentivi funzioni tecniche di cui al D. Lgs. 50/2016 relativi agli ani 2018, 2019, 2020 e 2021, come da determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale/Lavori Pubblici di liquidazione;

- tra le risorse variabili NON soggette al limite (art. 67, comma 3, lettera c) del CCNL 2016/2018) viene iscritta la somma di *€ 841,31.=* a titolo di incentivi funzioni tecniche anno 2018 per l'appalto: "Intervento di messa in sicurezza ambientale area ex fornace in Cazzago Brabbia- Intervento di rimozione e smaltimento rifiuti", espletato in regime convenzionato di centrate unica di committenza (CUC) tra i Comuni di Arcisate e Cazzago Brabbia, dando atto che il Segretario Generale con propria determinazione n. 176 del 17.12.2019 ha provveduto all'accertamento dell'entrata derivante dal rimborso da parte del Comune di Cazzago Brabbia, al contestuale impegno di spesa a carico del Bilancio di previsione, prevedendo la liquidazione delle competenze a favore dei beneficiari con propria successiva determinazione e che il Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale/Lavori pubblici ha prodotto relazione attestante il rispetto del crono programma delle attività in capo ai dipendenti incaricati firmata congiuntamente al sottoscritto, nonché tabella riepilogativa dei compensi spettanti al gruppo di lavoro identificato con suo atto, calcolati in ossequio a quanto previsto nel Regolamento Comunale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 16.05.2019;

- tra le risorse variabili NON soggette al limite confluisce altresì (art. 67, comma 3, lettera c), la somma di *€ 4.000,00.=*. a titolo di compensi ISTAT, come da determinazione del Responsabile del Settore 8^ di impegno di spesa:

- tra le risorse variabili SOGGETTE al limite confluisce la somma di *€ 3.854,18.=* quali incentivi funzioni tecniche anno 2017, come da determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale/Lavori Pubblici di liquidazione;

Atteso, infine, che tra le risorse variabili NON soggette al limite vengono iscritti *€ 845,00.=* per indennità ordine pubblico anno 2021;

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016 è pari a complessivi € 114.421,39.= e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse, è di € 289.447,87.=, come rilevato dalla seguente tabella riassuntiva:

| | ANNO 2016 | |
|---|---|---|
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI | **€ 114.421,39** | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI | | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS D.L. 78/2010 | **- € 5.235,71** | |
| INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI | | |
| **TOTALE** | | **€ 109.185,68** |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | **€ 10.408,54** | |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | | |
| **TOTALE VOCI ESCLUSE** | | **- € 10.408,54** |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO | | **€ 124.800,00** |
| RETRIBUZIONE POSIZIONE (INCLUSA MAGGIORAZIONE), RETRIBUZIONE AGGIUNTIVA SEDI CONVENZIONATE, RETRIBUZIONE DI RISULTATO | | **€ 53.612,16** |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL | | |
| INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO | | |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI …) | | **€ 12.258,57** |
| | | |
| **TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017** | | **€ 289.447,87** |

Rilevato, pertanto, che occorre procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme sopracitate;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio dell'anno 2020 e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2021;

- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale non sono state destinate alla parte variabile del fondo risorse di cui al Monte Salari anno 1997;

- come da Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 29.03.2021 non ricorrono i presupposti per la destinazione di risorse ad obiettivi di cui all'art. 67, comma 5 lett. b) del C.C.N.L. sottoscritto in data 21.05.2021;

- l’organo esecutivo con la deliberazione 112 del 6.10.2021 ha ritenuto di non dover dare applicazione alla disposizione contenuta nell’art. 1, comma 870, della Legge di bilancio n. 178 del 30.12.2020

Ritenuto, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno 2021, nell’ammontare complessivo pari ad € 146.058,13.=, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2021”, **ALLEGATO A** al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2021, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all’art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

Verificato che il fondo così costituito rispetta i vincoli e i limiti di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nell’**ALLEGATO B** alla presente determinazione;

Atteso che, in ogni caso, la verifica finale del contenimento del trattamento accessorio entro il vincolo di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, dovrà essere effettuata a consuntivo sulla base dei dati rotazionali consolidati, con definitivo assestamento del limite di legge e suo adempimento. Tale modifica di fine esercizio sarà una mera azione tecnica senza la necessità di sottoporre nuovamente la verifica all’Organo di revisione e senza essere necessaria un’ulteriore stipula del contratto integrativo, il quale dovrà già tenere conto di tale evenienza;

Dato atto quindi che, la costituzione del fondo risorse decentrate, potrà essere integrata, ma esclusivamente nella verifica dei limiti di cui all’art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e che, quindi, lo stesso andrà quantificato nel rispetto del limite dell’anno 2016;

Ricordato che l’ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell’anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione di quanto attualmente costituito;

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 29.3.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, nel quale sono stanziate le risorse per la contrattazione decentrata;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e il piano della performance;

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2021 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-*bis*, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto “*Controlli in materia di contrattazione integrativa*”;

Preso atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

| **ISTITUTO** | **IMPORTO** |
|---|---|
| Progressioni economiche orizzontali storicizzate | € 54.593,73.= |
| Indennità di comparto *(Colonna 2 + 3 Tab. “D” CCNL 22/01/2004)* | € 21.534,91.= |
| Indennità educatrici ed insegnanti (art. 31 co. 7 C.C.N.L. 14.09.2000) | € 3.077,19.= |
| Indennità educatrici ed insegnanti (art. 6 C.C.N.L. 5.10.2001) | € 1.922,40.= |
| **TOTALE** | **€ 81.128,23.=** |

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 testo vigente);

Richiamati:
- il decreto sindacale n. 3/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale del Comune di Arcisate con decorrenza 1° marzo 2021;
- il decreto sindacale n. 7/2021 con il quale il sottoscritto è stato nominato Segretario Generale della Segreteria Convenzionata dei Comuni di Arcisate e Besano per il periodo dal 1° aprile 2021/31 marzo 2026;
- il decreto sindacale n. 4/2020 con il quale sono state assegnate al sottoscritto le funzioni gestionali specifiche tra cui la gestione del Settore 8: Personale, Contratti, Centrale Acquisti, Servizi Legali e Assicurativi per il periodo 1.03.2021-31.12.2021;

**DETERMINA**

1) Di costituire, ai sensi dell'art. 67 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, per un importo complessivo di Euro 146.058,13.=, come da ALLEGATO A) alla presente Determinazione;
1) Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
2) Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021 afferenti la spesa del personale;
3) Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

| **ISTITUTO** | **IMPORTO** |
|---|---|
| Progressioni economiche orizzontali storicizzate | € 54.593,73.= |
| Indennità di comparto *(Colonna 2 + 3 Tab. "D" CCNL 22/01/2004)* | € 21.534,91.= |
| Indennità educatrici ed insegnanti (art. 31 co. 7 C.C.N.L. 14.09.2000) | € 3.077,19.= |
| Indennità educatrici ed insegnanti (art. 6 C.C.N.L. 5.10.2001) | € 1.922,40.= |
| **TOTALE** | **€ 81.128,23.=** |

4) Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d. lgs. 118/2011, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e del d. lgs 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2021, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2022, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
5) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;

7) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente> Personale> Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile di servizio.

IL SEGRETARIO GENERALE
RESPONSABILE SETTORE 8^
(Dott. Antonio Basile)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*

**ALLEGATO A**
**COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2021**

| **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE - ANNO 2021**<br>**CCNL 2016/2018** | |
|---|---|
| ***UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018*** | **€ 107.007,85** |
| ***Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2*** | |
| RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C) | € 2.174,12 |
| RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) | |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA E) | |
| IMPORTO PER MINORI ONERI RIDUZIONE PERSONALE DIRIGENZIALE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA F) - SOLO REGIONI | |
| INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G) | |
| INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 67 COMMA 2 LETTERA H) | |
| ***TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2*** | **€ 2.174,12** |
| ***Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2*** | |
| INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 -DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 | € 3.910,40 |
| DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5 | € 2.191,00 |
| ***TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2*** | **€ 6.101,40** |
| ***Risorse variabili soggette al limite*** | |
| SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) SE ATTIVITA' ORDINARIAMENTE RESE | |
| RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ICI | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (anno 2017) | € 3.854,18 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - | |
| FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D) | |
| MESSI NOTIFICATORI - ART. 67 COMMA 3 LETTERA F) | |
| RISORSE PERSONALE ADDETTO ALLE CASE DA GIOCO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA G) | |
| 1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 67 COMMA 3 LETTERA H) | |
| OBIETTIVI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE - ART. 67 COMMA 3 | |

| | |
|---|---|
| LETTERA I) | |
| TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE TRASFERITO IN CORSO ANNO - ART. 67 COMMA 3 LETTERA K) | |
| ***TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2*** | **€ 3.854,18** |
| ***Risorse variabili NON soggette al limite*** | |
| ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 68 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 67 COMMA 1 E COMMA 2) | |
| ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA E) | € 10.822,41 |
| SPONSOR.NI, NUOVE CONV.NI, ACC. COLLABORAZIONE, ECC. - ART. 43, L. 449/1997 - ART. 67 CO. 3 LETT. A) - ATT.TA' NON ORDINARIAMENTE RESE – indennità ordine pubblico | € 845,00 |
| RISPARMI DA PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA B) -CORTE DEI CONTI SEZ AUTONOMIE N. 34/2016 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - PROGETTAZIONI INTERNE D.LGS. 163/2006 (ANTE 2016) | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - AVVOCATURA INTERNA | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018) | € 11.253,17 |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 53 COMMA 7 DEL D.LGS. 165/2001 | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER RECUPERO DELLA TARI E DELL'IMU (DAL 1/1/2019 - Art. 1 comma 1091 Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018) | |
| SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) – COMPENSI ISTAT | € 4.000,00 |
| RISORSE STANZIATE DA REGIONI E CITTA' METROPOLITANE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA J) | |
| ***TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2*** | **€ 26.920,58** |
| ***TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE*** | **€ 146.058,13** |
| ***DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE*** | **€ 113.036,15** |
| ***DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE*** | **€ 33.021,98** |
| ***Decurtazioni*** | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014) | € 5.235,71 |
| RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 4 DEL D.L. 16/2014) | |
| RIDUZIONI PER RECUPERO FONDI ANNI PRECEDENTI (ART. 40 COMMA 3-QUINQUIES DEL D.LGS. 165/2001) | |
| ALTRE DECURTAZIONI | |
| ***TOTALE DECURTAZIONI*** | **€ 5.235,71** |
| ***TOTALE AL NETTO DELLE DECURTAZIONI*** | **€ 140.822,42** |
| ***EVENTUALE DECURTAZIONE DEL FONDO PER SUPERAMENTO LIMITE 2016 - ART. 23 COMMA 2 - DLGS. 75/17*** | |
| ***SOMME A DISPOSIZIONE DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA*** | **€ 140.822,42** |

**ALLEGATO B**
**VERIFICA DEI LIMITI AL TRATTAMENTO ACCESSORIO**
**ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017**

| **TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | **ANNO 2016** | | **ANNO 2021** | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI | **€ 114.421,39** | | **€ 146.058,13** | |
| TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI | | | | |
| DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 | **- € 5.235,71** | | **- € 5.235,71** | |
| INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITODI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI | | | | |
| TOTALE | | **€ 109.185,68** | | **€ 140.822,42** |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | € 10.408,54 | | € 33.021,98 | |
| VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIRIGENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE | | | | |
| TOTALE VOCI ESCLUSE | | **€ 10.408,54** | | **€ 33.021,98** |
| RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO | | **€ 124.800,00** | | **€ 110.000,00** |
| MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE | | **€ 53.612,16** | | **€ 50.642,77** |
| ASSEGNO AD PERSONAM DEI DIPENDENTI INCARICATI EX ART. 110 DEL TUEL | | | | |
| INNALZAMENTO DEL LIMITE PER ACCESSORIO DEL PERSONALE STABILIZZATO | | | | |
| FONDO STRAORDINARIO (E ALTRE VOCI …) | | **€ 12.258,57** | | **€ 12.258,57** |
| | | | | |
| **TOTALE DA ASSOGGETTARE A VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017** | | **€ 289.447,87** | | **€ 280.701,78** |